



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Maria Luisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
~~Floriano~~
Ermanno
~~Raffaele~~

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
~~Pra~~
Serrajotto
~~Zanon~~

Segretario

Antonio

Menetto

n. **897** del **12 APR. 2002**

Oggetto: Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Occupazione, della Formazione, dell'Organizzazione e delle Autonomie locali, Raffaele Grazia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1372 del 2 aprile 1996, successivamente integrato con atto n. 964 del 21 marzo 2000, la Giunta regionale ha determinato, ai fini della ammissibilità ai finanziamenti nel settore dell'edilizia residenziale, i limiti massimi di costo di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata.

Da più parti (A.T.E.R., operatori pubblici e privati) è stata ora avanzata richiesta di modifica dei suddetti limiti al fine di adeguarli agli attuali costi del settore delle costruzioni civili.

In effetti i costi di cui al citato provvedimento n. 1372/1996, risultano palesemente inferiori ai reali costi che oggi si riscontrano nell'edilizia residenziale; ciò non solo per l'incremento registrato nei prezzi per i materiali e per la manodopera ma anche per una serie di norme sopravvenute che comportano nuovi ed ulteriori adempimenti tecnici quali, in particolare, la stesura dei piani di sicurezza e di controllo dei cantieri nella fase di esecuzione lavori.

In tale contesto, una modifica dei suddetti costi appare assolutamente indispensabile.

Ragioni di omogeneità suggerirebbero di determinare i suddetti massimali con riferimento ai principi, parametri, coefficienti e definizioni desumibili dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, concernente la "Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata", con le seguenti precisazioni:

- 1- il costo totale di ciascun intervento (C.T.I.) di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, che rappresenta il costo complessivo dell'opera, è costituito esclusivamente dalla sommatoria dei seguenti addendi:
 - costo di costruzione (C.C.);
 - costo dell'area o dell'immobile da recuperare (C.A./C.I.);
 - oneri di urbanizzazione (O.U.);
 - oneri reali di progettazione (O.R.P.);
 - spese generali (S.G.);
- 2- gli addendi di cui al precedente punto concorrono alla formazione del costo totale dell'intervento (C.T.I.) nella misura ed entro i limiti di cui all'allegato C) - tabella 3 della legge regionale n. 42/1999.

Sono stati, quindi, predisposti i sottoelencati allegati, parte integrante del deliberato:

- Allegato A): Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
- Allegato B): Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata;
- Allegato C): Tabelle concernenti la presenza di qualità aggiuntiva negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

Rientra nella competenza della Regione ed in particolare della Giunta regionale la determinazione dei massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione) e all'art. 65, comma 1, lettera f) e comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali).

L'Assessore Raffaele Grazia conclude la propria relazione, proponendo alla Giunta regionale l'assunzione del conseguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore alle Politiche dell'Occupazione, della Formazione, dell'Organizzazione e delle Autonomie locali, Raffaele Grazia, incaricato dell'istruttoria dell'argomento ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30 agosto 1993, n. 42;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1999, n. 42;

DELIBERA

- 1) di fissare, ai soli fini della ammissibilità ai finanziamenti nel settore dell'edilizia residenziale, i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata come da Allegato A), parte integrante della presente deliberazione. I suddetti massimali trovano applicazione per tutti i programmi costruttivi per i quali, alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, non sia intervenuta:
 - a) per l'edilizia residenziale sovvenzionata, l'approvazione del programma esecutivo dell'intervento;
 - b) per l'edilizia residenziale agevolata, l'attestazione, sul Quadro Tecnico Economico iniziale (Q.T.E.), del rispetto dei vincoli tecnici, dimensionali ed economici di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2) di approvare il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di cui all'Allegato B) e le schede di valutazione sintetica del piano di qualità aggiuntiva di cui all'Allegato C), parti integranti della presente deliberazione.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

EDAB_COSTI_DGR.doc
doc.2

